

Applicazione della procedura dell'art. 2 Legge Guarentigie.

(Delibera del 18 dicembre 1991)

1) Ai fini ed agli effetti del trasferimento di ufficio ex art. 2 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511 non può essere presa in considerazione l'attività giurisdizionale del magistrato tranne che nei casi di dolo o di errore determinato da colpa grave.

2) La procedura di trasferimento di ufficio ex art. 2 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511 non può essere iniziata o proseguita:

a) qualora, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, siano venute meno le ragioni di incompatibilità;

b) in ogni caso in cui la situazione di incompatibilità sia stata creata allo scopo di provocare il trasferimento d'ufficio.

Tuttavia il Consiglio, quando non ricorrono motivi di urgenza e la domanda di trasferimento dia affidamento di accoglibilità, può disporre la sospensione della procedura di trasferimento d'ufficio, deliberandone la chiusura soltanto dopo l'avvenuto trasferimento a domanda.

3) La procedura di trasferimento d'ufficio si sviluppa nelle seguenti fasi con le garanzie di seguito precisate:

a) indagini e valutazioni preliminari, da parte della Commissione, investita dell'esposto o rapporto in ordine alla sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento; nella fase delle indagini preliminari è consentito all'interessato rendere dichiarazioni spontanee, senza pregiudizio per i lavori della Commissione;

b) invio da parte della Commissione di comunicazione contenente la sommaria enunciazione del fatto per cui si procede, con avvertimento all'interessato: che ha diritto di essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato; che, in difetto di elezione di domicilio, tutti gli avvisi, in ogni fase della procedura, saranno fatti presso l'Ufficio Giudiziario dell'interessato;

c) compimento dell'attività istruttoria con il rispetto, per qualunque atto, del numero legale a norma del Regolamento Interno;

d) audizione dell'interessato con l'eventuale assistenza di altro magistrato. Qualora l'interessato lo richieda, è consentita l'acquisizione di una memoria difensiva in luogo dell'audizione.

Nel caso in cui sia stato addotto un giustificato ed assoluto impedimento a comparire, la Commissione, anche alla luce degli accertamenti eventualmente disposti, fissa una nuova convocazione per altra seduta;

e) deposito dei relativi atti al termine dell'istruttoria, con avviso all'interessato della facoltà di prenderne visione, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte entro un termine non superiore a dieci giorni dalla ricezione del predetto avviso, prorogabile una sola volta di altri 10 giorni per giustificato motivo.

Fermo quanto previsto in questa stessa lettera e), prima del deposito degli atti, all'interessato che ne faccia richiesta può essere rilasciata copia delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione, con esclusione, ad insindacabile giudizio della Commissione, di ogni dichiarazione diversa da quelle dell'interessato;

f) valutazione delle risultanze istruttorie e relativa proposta della Commissione;

g) avviso all'interessato della data fissata per la seduta del Consiglio nel corso della quale avrà diritto di essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato subito dopo la relazione e prima del dibattito, restando impregiudicato il potere del Consiglio di convocarlo ugualmente in caso di ritenuta necessità;

h) delibera motivata del Consiglio sulla proposta della Commissione.